



COMUNE DI PIANA CRIXIA
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI
(TASI).**

Allegato alla delibera C.C. n. 23 del 07/08/2014

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

**ART. 4 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E FATTISPECIE AD ESSA ASSIMILATE,
FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

ART. 5 - DETRAZIONI

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

ART. 7 - DECORRENZA DEL TRIBUTO

ART. 8 - SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

ART. 10 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 11 - SOGEGTTI PASSIVI

ART. 12 - TERMINI E MODALITA' DI DICHIARAZIONE

ART. 13 - VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

ART. 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E ACCERTAMENTI

ART. 15 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 17 - SOMME DI MODESTA ENTITA' (IMPORTI MINIMI)

ART. 18 - RIMBORSI

ART. 19 - CONTENZIOSO

ART. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. *Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Piana Crixia, a norma dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 (di seguito "Legge").*

ART. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*

ART. 4 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E FATTISPECIE AD ESSA ASSIMILITE, FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. *Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente Regolamento, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applica ad un solo immobile.*
2. *Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*
3. *Sono considerate direttamente "adibite all'abitazione principale" le seguenti fattispecie:*

- a) *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
 - b) *a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*
4. *Le fattispecie di cui al comma 3, si estendono anche alle relative pertinenze.*
5. *Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato.*
6. *Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra indicati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.*
7. *Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*
8. *La TASI non si applica:*
- a) *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
 - b) *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;*
 - c) *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 5 - DETRAZIONI

1. Il Comune di Piana Crixia può riconoscere una detrazione dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa assimilate di cui al precedente articolo.
2. L'importo della detrazione è stabilito annualmente dal Consiglio Comunale mediante la deliberazione di cui al successivo art. 9.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214.

ART. 7 - DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. La TASI è dovuta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 8 - SERVIZI INDIVISIBILI

1. I servizi di cui all'art. 2 alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Piana Crixia sono i seguenti:
 - Manutenzione del patrimonio;
 - Polizia Locale;
 - Istruzione pubblica;
 - Viabilità e servizi connessi;
 - Illuminazione pubblica;
 - Settore sociale;

2. *Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa a ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci:*
 - *Personale;*
 - *Acquisto di beni di consumo;*
 - *Prestazione di servizi;*
 - *Utilizzo di beni di terzi;*
 - *Trasferimenti;*
 - *Interessi passivi;*
3. *L'applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.*

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. *Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui all'art. 8.*
2. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*
3. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 2, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota TASI massima non può eccedere il 2,5 per mille.*
4. *Per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite stabilito al comma 2 del presente articolo.*
5. *La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione dei costi per ciascun servizio di cui all'art. 8, alla cui copertura la TASI è diretta.*
6. *Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene determinata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.*

ART. 10 - SOGGETTO ATTIVO

1. *Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Piana Crixia sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.*

- 2. In caso di variazioni, delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° Gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.*

ART. 11 - SOGGETTI PASSIVI

- 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
- 2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*
- 3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.*
- 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.*
- 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.*

ART. 12 - TERMINI E MODALITA' DI DICHIARAZIONE

- 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.*
- 2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.*
- 3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.*

ART. 13 - VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

- 1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997 n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.*
- 2. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23.*
- 3. Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 20, comma 2, è consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.*

ART. 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E ACCERTAMENTI

- 1. La Giunta Municipale designa un Funzionario cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*

3. *Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.*
4. *In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.*
5. *Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27/12/2006 n. 296.*

ART. 15 - SANZIONI E INTERESSI

1. *In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471.*
2. *In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.*
3. *In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.*
4. *In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo precedente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.*
5. *Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.*
6. *La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*
7. *Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*

ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. *Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14/04/1910 n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.*

ART. 17 - SOMME DI MODESTA ENTITA' (IMPORTI MINIMI)

1. *Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.*
2. *Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10 del D.L. 06/07/2012, n. 95), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.*

ART. 18 - RIMBORSI

1. *Il contribuente può richiedere al Comune di Piana Crixia, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, se accolta.*
2. *Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 del presente Regolamento.*

ART. 19 - CONTENZIOSO

1. *Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.*

ART. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.*
2. *Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui all'art. 1, comma 681 della Legge, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.*
3. *Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa e dai regolamenti comunali vigenti.*